

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2006) 1244]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/350/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro ⁽²⁾, per gli usi critici, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e dei criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché degli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti. Le esenzioni per usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).

⁽²⁾ Gli altri usi comprendono le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l'utilizzazione come materia prima e l'impiego per scopi di laboratorio e di analisi.

(2) La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti.

(3) Alla Commissione sono pervenute 79 proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di dieci Stati membri: Belgio (44 070 kg), Francia (259 097 kg), Germania (19 450 kg), Irlanda (1 250 kg), Italia (1 333 225 kg), Polonia (45 900 kg), Portogallo (50 000 kg), Spagna (986 000 kg), Paesi Bassi (120 kg) e Regno Unito (139 285 kg). Complessivamente sono state presentate richieste per l'uso di 2 878 397 kg di bromuro di metile, di cui 2 690 275 kg (94 %) da usarsi nella fase precedente al raccolto e 188 140 kg (6 %) nella fase successiva allo stesso. In seguito, la Germania ha comunicato alla Commissione di avere ritirato tutte le proposte in quanto erano state individuate soluzioni alternative.

- (4) Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2006 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione ritiene che, da quando gli Stati membri hanno compilato le proposte di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più frequentemente in molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che nel 2006 possono essere usati 1 607 587 kg di bromuro di metile per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un quantitativo pari all'8,4 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più del 91,6 % del bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono simili a quelle definite nella sezione IIB della decisione XVI/2⁽¹⁾ e nella tabella A della decisione XVII/9 della diciassettesima riunione della parti del protocollo di Montreal⁽²⁾.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori che utilizzano bromuro di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori devono essere muniti di apposita licenza che attesti la loro capacità di utilizzare il prodotto in situazione di sicurezza, diversamente da quanto avviene nel caso di agricoltori o di imprese molitorie, che non sono generalmente qualificati all'utilizzo del bromuro di metile, anche se sono proprietari dei luoghi in cui tale sostanza viene utilizzata. Inoltre gli Stati membri hanno istituito procedure per l'identificazione dei fumigatori presenti nel loro territorio autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici.
- (6) La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere consentiti solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti di tale sostanza, immagazzinata o riciclata. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), la Commissione ha determinato che sono disponibili per usi critici scorte pari a 50 047 kg di bromuro di metile.
- (7) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L'articolo 4, paragrafo 4, prevede che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, non si applichino all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- Pertanto, dopo il 31 dicembre 2005, oltre ai produttori e agli importatori, anche i fumigatori registrati dalla Commissione nel 2006 sarebbero autorizzati ad immettere bromuro di metile sul mercato e ad utilizzarlo per usi critici. Un fumigatore ricorre normalmente ad un importatore per l'importazione e la fornitura di bromuro di metile. I fumigatori registrati per usi critici dalla Commissione nel 2005 sarebbero autorizzati a riportare al 2006 eventuali quantitativi residui di bromuro di metile non utilizzati nel 2005 (di seguito «scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per detrarre dette scorte di bromuro di metile prima che quantitativi aggiuntivi di bromuro di metile siano importati o prodotti al fine di soddisfare le domande autorizzate per usi critici per il 2006.
- (8) Nella presente decisione tre usi di bromuro di metile sono qualificati come usi «biocidi», che formano oggetto di ulteriori restrizioni. Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione⁽³⁾ registra il bromuro di metile come biocida la cui immissione sul mercato non è consentita successivamente al 1° settembre 2006. La Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare il bromuro di metile successivamente a tale data, a condizione che detto Stato dimostri di soddisfare i criteri relativi all'«uso essenziale» di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003. I quantitativi di bromuro di metile per usi biocidi, per i quali è necessaria un'autorizzazione per «uso essenziale» a norma del regolamento (CE) n. 2032/2003 per qualsiasi uso dopo il 1° settembre 2006, sono precisati negli allegati I, IV e VIII della presente decisione.
- (9) Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

(1) UNEP/OzL.Pro.16/17. Relazione della sedicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 22 al 26 novembre 2004 a Praga, Repubblica ceca (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).

(2) UNEP/OzL.Pro.17/11. Relazione della diciassettesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 12 al 16 dicembre 2005 a Dakar, Senegal (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).

(3) GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati ad utilizzare in totale 1 607 587 kg di bromuro di metile per usi critici e nel rispetto delle categorie d'uso e dei quantitativi specifici di cui agli allegati da I a VIII.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi biocidi dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che allo Stato membro in questione non sia stata concessa, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003, un'autorizzazione per «uso essenziale» per gli usi specifici di cui agli allegati I, IV e VIII.

Articolo 3

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi

che possono essere prodotti o importati per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2006 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2006.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regno del Belgio

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Mulini per farina (17)	2 752
Manufatti (musei/SGS) (*)	307
Totale	3 059

(*) È vietato l'uso di bromuro di metile dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa al Belgio per tale uso biocida un'autorizzazione per uso essenziale a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 479 kg.

ALLEGATO II

Regno di Spagna

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Stoloni di fragole (coltivati in zone di elevata altitudine)	230 000
Fragole (Huelva, coltura protetta)	180 000
Peperoni (coltura protetta, Murcia e sud della Comunidad Valenciana)	50 000
Fiori recisi (Catalogna, garofani, coltura protetta e di pieno campo)	15 000
Fiori recisi (coltura protetta, a Cadice e Siviglia)	39 000
Riso (post-raccolto)	36 000
Totale	550 000

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 41 797 kg.

ALLEGATO III

Repubblica francese

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Carote per suolo sabbioso (coltivate in Bretagna, raccolte a mano e soggette a <i>Fusarium solani</i> e <i>Rhizoctonia violacea</i>)	5 000
Fiori recisi: ranuncoli, anemoni, peonie e mughetti in campo aperto	12 000
Stoloni di fragole	35 000
Vivaio forestale	1 500
Reimpianto di frutteto	7 500
Vivaio: frutteto, lamponi	2 000
Mulini	8 000
Castagni	1 800
Semi commercializzati dalla società PLAN-SPG	121
Totale	72 921

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 973 kg.

ALLEGATO IV

Repubblica italiana

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Pomodori (coltura protetta)	495 000
Peperoni (coltura protetta)	73 000
Meloni (coltura protetta)	38 000
Melanzane (coltura protetta)	40 000
Fragole (protette)	75 000
Stoloni di fragole	60 000
Fiori recisi (coltura protetta)	74 000
Mulini e aziende agroalimentari	55 000
Manufatti (*)	5 000
Totale	915 000

(*) È vietato l'uso di bromuro di metile dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa all'Italia per tale uso biocida un'autorizzazione per uso essenziale a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 95 136 kg.

ALLEGATO V

Irlanda

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Mulini per farina	888
Totale	888

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 0 kg.

ALLEGATO VI

Regno dei Paesi Bassi

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Disinfestazione post-raccolto degli stoloni di fragole	120
Totale	120

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per tale uso critico sono pari a 0 kg.

ALLEGATO VII

Repubblica di Polonia

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Piante medicinali e funghi secchi (prodotto secco)	2 700
Stoloni di fragole	28 000
Cacao e caffè	1 836
Totale	32 536

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 915,3 kg.

ALLEGATO VIII

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Fragole (colture protette e di pieno campo)	10 000
Produzione di piante ornamentali (lotta contro la verticillosi)	2 500
Lamponi	1 500
Mulini per farina e riso	7 900
Depositi di grano, mais e riso gestiti dalle società Quaker Oats, Kellogg's, Weetabix Ltd, Ryecroft ed EOM	6 098
Impianti di trasformazione gestiti dalla società Warehouse and Spice Grinding Facility (Pataks Foods Ltd); impianti di trasformazione di erbe e spezie gestiti dalle seguenti società: British Pepper e Spice Ltd, Lion Foods e East Anglian Food Ingredients	1 591
Prodotti secchi (noci, frutta secca, riso, fagioli, cereali in grani, semi commestibili) per la società Whitworths Ltd	900
Mulini, zone connesse per la produzione di biscotti, prodotti finiti e magazzini gestiti dalla società Ryvita Company Ltd (Dorset)	839
Strutture/impianti e magazzini, unità di trasformazione e magazzinaggio gestiti dalla società Whitworths Ltd	450
Prodotti a base di spezie sporadicamente infestati (compreso il papadam) trasformati dalle seguenti società: McCormick (UK) Ltd, British Pepper e Spice Ltd, East Anglian Food Ingredients e Pataks Foods Ltd	37
Magazzini specializzati per lo stoccaggio di formaggi (*)	1 248
Totale	33 063

(*) È vietato l'uso di bromuro di metile dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa al Regno Unito per tale uso biocida un'autorizzazione per uso essenziale a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 5 227 kg.